



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

-----,-----

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 31/03/2017

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

“Approvazione modifiche al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti”

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno e del mese di marzo, alle ore 20,12 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione di prosecuzione della straordinaria urgente, risultano presenti all’appello i signori:

01) D’AMATO	GIUSEPPE
02) SALERNO	FRANCESCA
03) BARCIA	SANDRA
04) PULIZZOTTO	FRANCESCA
05) MANCINO	CIRO
06) PERRONE	PEPPE
07) BASILICO	FEDERICA
08) CUTRONA	PIETRO
09) LI CASTRI	FRANCESCO
10) CANGIALOSI	ALBERTO
11) RIBAUDO	SALVATORE
12) CANGIALOSI	CIRO FABIO
13) COSTA	ANGELA
14) GIPPETTO	ROSALBA
15) BUTTITTA	STEFANIA

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
12	3

Assume la Presidenza il Signor Giuseppe D’Amato , nella qualità di **Presidente**

Partecipa il Segretario Comunale dott. Leonardo Lo Biundo

Si dà atto che sono presenti 12 consiglieri, assenti 3 (Basilico, Buttitta e Perrone).

La Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Lo Piccolo illustra la proposta e chiarisce che la modifica apportata al regolamento è finalizzata a fare in modo che le rate scadano entro l'anno in corso.

Mancino chiede di specificare se l'ultima rata scada a fine novembre.

La dott.ssa Lo Piccolo conferma che sia questa la scadenza.

Il Presidente pone ai voti la proposta avente per oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Gippetto, Cangialosi C.F, Costa), resi per appello nominale , proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

Approvare la proposta avente per oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza

Con successiva votazione

con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Gippetto, Cangialosi C.F., Costa)

resi per appello nominale , proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge 44/1991

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Il Presidente

F.to D'Amato G.

Il Consigliere anziano

F.to Salerno Francesca

Il Segretario Comunale

F.to Lo Biundo Leonardo

Affissa all'albo pretorio il

Defissa il

Il Messo comunale

F.to

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Certifica altresì che l'estratto/oggetto della presente deliberazione è stato pubblicato nel sito internet di questo Comune con decorrenza dal _____ entro _____ giorni dall'emanazione/approvazione, art. 6 L.R. 11/2015.

Li,

Il Segretario Comunale

F.to

E' copia conforme per uso amministrativo

Li,

Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 31.03.2017

Li,

31.03.2017

Il Segretario Comunale

F.to



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 21 Marzo 2017

Proponente: Funzionario Responsabile Tributi
Servizio interessato: TARI
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
Data _____

PARERI

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 14-03-2017

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 14-03-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere *favorevole/contrario* in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li, 21/03/2017

Il Segretario Comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Premesso

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013

Dato atto

- Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Dato atto

- che con Decreto Milleproroghe del 30/12/2016) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31/03/2017; (indicare soltanto se la deliberazione viene approvata dopo il 31 dicembre dell'anno che precede quello di competenza del tributo)

Visti

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*.

Dato atto

- che il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

Visto

- il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n°25 del 04/06/2014;

Dato atto

- che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 25 del 04/06/2014, al fine di rendere la riscossione del tributo nell'intero servizio di competenza ;
- modificare l'art. 33 comma 1 del vigente regolamento sostituendo le scadenze dei mesi di luglio, settembre, novembre e gennaio con i mesi di maggio, luglio, settembre e novembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio

- **Considerato**

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza di termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare la modifica al regolamento TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 25 del 4/6/2014 precisamente all'articolo 33 comma 1. Tale modifica è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2017, vista l'approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2017
 3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).
 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
 5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa;

Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

IL Revisore Unico

Parere sulla proposta di delibera avente ad oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemila diciassette il giorno 14 del mese marzo di presso la sede comunale del Comune di Marineo alle ore 10.30, il sottoscritto Revisore unico dei conti prende in esame la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Modifica al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI).

Visto l'art. 52 DLgs 15 dicembre 1997 n 446 e s.m.

Visto il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)

Visto lo Statuto

Visto il parere di regolarità Tecnica

Visto il parere di regolarità Contabile

Preso atto che con Decreto milleproroghe del 30/12/2016

Il Revisore unico dei conti esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Modifica al Regolamento TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n 25 del 04/06/2014 e precisamente all'art 33 comma 1, in linea anche ai nuovi principi di armonizzazione dettati dal Dlgs n 118/2011.

La seduta viene tolta alle ore 11,00 dopo lettura ed approvazione.

Revisore unico dei conti

Stefano Dbit. Maggiore